

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Prot n. 4848del 06/08/2013

Pratica Edilizia n. 86/2012

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Premesso che in data 18-10-2012 prot. n. 6344 Sig. Società La Guaita ha presentato domanda di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di Realizzazione area di parcheggio privata a valle della via Roma da eseguire nell'immobile ubicato in Via Roma, Foglio : 5, Mappale : 1167 N.C.T.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107 - 3° comma.

Visto il D. Lgs. n: 42 del 22 gennaio 2004 concernente la protezione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Viste le Leggi regionali 18/03/1980 n° 15 e 19/11/1982 n° 44 in materia di esercizio delle funzioni regionali nel rilascio delle autorizzazioni paesistico- ambientali.

Visto il D.P.G.R n° 190 del 23/03/1997 comportante approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale contenente la disciplina paesistica di livello puntuale prevista dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1991 n° 6, e contestualmente subdelega al Comune di Pieve Ligure delle funzioni regionali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesistico ambientali.

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza.

Considerato che l'intervento ricade nell'ambito dell'area classificata dal P.T.C.P., approvato con D.C.R. n° 6 del 26/02/1990 e s. m. i., relativamente all'Assetto Insediativo con definizione ID MA .

Vista la relazione del Responsabile del procedimento in data 18-10-2012

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 09/01/2013 di seguito riportato :

La commissione locale per il paesaggio esaminato in progetto esprime parere favorevole in quanto l'intervento si inserisce correttamente nel contesto d'ambito senza compromettere significative l'effetto ambientale.

Richiamato il parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria,

reso con nota prot. n. 19201 del 02/07/2013;

Visto il D.P.C.M. 12/12/2005;

Atteso che, in relazione a quanto previsto all'art. 1 della L.R. n. 20 del 21/8/1991, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è sub-delegata al Comune;

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 107 e comma 2 dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto Sindacale prot. n. 124 in data 09.01.2012 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di responsabile dei Servizi Tecnici;

Constatato quindi che l'intervento in oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata e risulta del tutto compatibile con la normativa sul punto disposta dal P.T.C.P. e della relativa disciplina di livello puntuale.

s i d i s p o n e

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esecuzione degli interventi come meglio specificato in premessa e sugli elaborati tecnici allegati quali parte integrante del presente provvedimento alle seguenti condizioni:

Siano osservate tutte le indicazioni riportate nella relazione agronomica a firma del Agrt. Dino Incerti redatta in data aprile 2013, di cui si evidenzia quanto riportato alle pag. 2 e 3:

durante le operazioni di cantiere proteggere le piante con recinzioni e barriere, provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, dall'eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli;

per i fusti e le chiome, si ponga particolare attenzione ad evitare danni meccanici conseguenti all'uso, nelle vicinanze degli alberi, di macchine e attrezzi pesanti. A tal fine è buona norma coprire i tronchi con tavole di legno dello spessore di cm. 2-3 ad esso saldamente legate e di altezza consona allo scopo;

per la protezione degli apparati radicali da scavi, essi dovranno essere eseguiti a mano, in modo da localizzare le radici di maggior dimensione ed evitare così il più possibile danneggiamenti e lacerazioni;

per garantire la tutela dell'area di rispetto delle alberature in oggetto, si potrà provvedere alla formazione di nuove aiuole che si estenderanno per circa 60 - 80 cm. dalla base del tronco, ed eventualmente saranno protette dal calpestio tramite l'impiego di una griglia di protezione; questo permetterà al colletto e all'apparato ipogeo delle piante di ricevere il giusto apporto di ossigeno fondamentale per la propria sopravvivenza;

al fine di compensare la rimozione delle due piante di ulivo, si mettano a dimora 2 nuovi individui all'interno dell'area di proprietà;

la pavimentazione venga realizzata con materiale continuo tipo calcestruzzo architettonico con ghiaia a vista.

richiedere comunque l'autorizzazione per l'eliminazione e/o spostamento di piante di ulivo; l'autorizzazione dovrà essere richiesta all'Ispettorato agrario Regionale;

prima dell'ultimazione dei lavori dovrà essere formalizzato regolare atto di asservimento dei posti auto ai civici menzionati in premessa

Il presente provvedimento, a norma dell'art. 146 - comma 4 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento è assoggettata all'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento, nonché del vigente strumento urbanistico e rimane comunque subordinata al possesso del pertinente provvedimento autorizzativo od atto abilitativo sostitutivo.

Copia del presente provvedimento viene inviato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria e alla Regione Liguria a norma dell'art. 146 - comma 11 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pieve Ligure, 06-08-2013

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

(Giorgio Leverone)